

Vengo ormai quotidianamente incaricato di contestare le fideiussioni omnibus e specifiche contenenti il famigerato schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia già nel 2005, contenente le note tre clausole (di "reviviscenza", di "deroga al termine semestrale ex art. 1957 c.c.", e di "sopravvivenza") estremamente gravose per i garanti.

La stragrande maggioranza delle fideiussioni poste al mio esame, sono state stipulate DOPO l'accertamento antitrust.

Ebbene, trovo odioso ed inaccettabile che il ceto bancario, nonostante l'accertata violazione antitrust, abbia con insolenza continuato dal 2005 in poi, senza soluzione di continuità, ad applicare in maniera uniforme e generalizzata il censurato modello fideiussorio dell'ABI del 2003, benché – si badi bene – l'ABI stessa, già nel luglio 2005, avesse predisposto un nuovo modello fideiussorio emendato dalle famigerate clausole (!)

Per questo motivo, nell'interesse dell'ingentissimo popolo dei fideiussori, ho predisposto ed inviato all'AGCM una nuova denuncia per violazione antitrust, affinché venga accertata, con natura di prova privilegiata dei contenziosi tra intermediari e fideiussori (ed al fine di ivi eccepire nullità e decadenza della garanzia, ricorrendone i presupposti), la perpetrazione del cartello anche successivamente all'anno 2005 e, almeno, sino all'anno 2019.

Confido tantissimo in questa iniziativa (che, spero, sia stata già intrapresa o venga reiterata da altri professionisti: l'unione fa la forza, soprattutto contro le lobbies): il tempo ne sarà Giudice.

Firmato digitalmente da

DARIO NARDONE

CN = NARDONE DARIO
i = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-NRDDR69S03H501Q
e-mail = info@studiolegalenardone.it
C = IT

Dario Nardone

Cell. 3292291143
E-mail: info@studiolegalenardone.it
Pec: avv.dario.nardone@cnfpec.it
Web: www.studiolegalenardone.it
P.i. 01625910680
Studio professionale
Via Alento n° 127
65129 – PESCARA
Patrocinante in Cassazione

Spett.le

AGCM

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 Roma

Pescara, lì 29 settembre 2022

inviata via pec protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: Segnalazione accordo tacito tra gli Intermediari bancari in violazione della normativa antitrust L. 287/1990 – Fideiussioni *omnibus* e specifiche post periodo accertamento ad opera della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005

Spett.le AGCM

Io scrivente avvocato si occupa in via esclusiva della materia bancaria, il cui contenzioso, oggi, è formato in gran parte dalle eccezioni di nullità e decadenza (ex art. 1957 c.c.) sollevate nei confronti delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei rapporti bancari.

Vi è certamente noto l'accertamento eseguito dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 (**all. 1**), il quale venne ad acclarare la violazione, ad opera degli intermediari, dell'art 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990, della disciplina anticoncorrenziale a seguito dell'applicazione uniforme dello schema di fideiussione *omnibus* elaborato dall'ABI nel 2003 (**all. 2**).

La censura della Banca d'Italia ebbe a seguire il provvedimento AGCM n. 14251 del 20 aprile 2005¹ (**all. 3**).

Lo schema ABI, come altresì noto, includeva le seguenti clausole estremamente gravose per il garante:

¹ Con tale provvedimento l'AGCM ha rilevato come le predette clausole fossero già state censurate dalla Banca d'Italia, rilevandone a propria volta la natura anticoncorrenziale e precisando, nello specifico, che «[i]n definitiva, la valutazione concorrenziale dello schema in esame non riposa, come ripetutamente sostenuto dall'ABI, sulla constatazione della sua difformità dal regime civilistico, profilo questo irrilevante dal punto di vista antitrust, quanto piuttosto, va ribadito, sulla previsione uniforme da parte dell'associazione di categoria di una disciplina di dettaglio che aggrava la posizione del fideiussore, incidendo sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria» (punto 36 del parere), affermando così, conclusivamente, che «(...) lo schema negoziale in esame (il contratto di fideiussione omnibus, ndr), presenti clausole idonee a restringere la concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90» (punto n. 50 del parere).

- **l'art. 2** è la cd "clausola di reviviscenza", ove si legge che il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo". Tale clausola è particolarmente gravosa, in quanto impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento e si presta a produrre situazioni di contrasto con l'art. 1953 c.c. allorché egli abbia confidato to nell'estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore principale e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei confronti del creditore. Inoltre, osserva la Banca d'Italia, la clausola in questione può comportare la deroga all'art. 1945 c.c. in tutti i casi in cui il debitore agisca nei confronti della banca per la restituzione di quanto ritenga di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto. In tal caso il fideiussore sarebbe comunque impegnato a rimborsare le somme che la stessa fosse stata tenuta a restituire all'originario debitore, senza poter far valere le eccezioni di pertinenza del debitore (v. paragr. n. 85 provv. 55/2005).
- Il successivo **art. 6**, (a mente del quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"), secondo Banca d'Italia attribuisce un termine troppo lungo (pari alla prescrizione dei diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria, e ciò potrebbe disincentivare la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze, sbilanciando così la posizione della stessa a svantaggio del garante (v. paragr. 83 provv. 55/2005).
- Infine, **l'art. 8** dello schema ABI estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'eventuale invalidità del rapporto principale, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Tali obblighi sono ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore in forza dei rapporti creditizi a cui accede la fideiussione. Secondo Banca d'Italia, quindi, tale previsione non è confacente all'essenza del rapporto di garanzia e potrebbe indurre la banca, in sede di concessione del credito, a dedicare una insufficiente attenzione alla validità o all'efficacia del rapporto instaurato con il debitore principale, potendo comunque contare sulla permanenza dell'obbligazione di garanzia in capo al fideiussore (v. paragr. 86 provv. 55/2005).

L'ABI, con circolare dell'8 luglio 2005, prendeva atto della censura e predisponeva un "nuovo" modello di fideiussione emendato dalle clausole nulle dello schema precedente (**all. 4**).

Ebbene, con il presente atto, **si denuncia che tutti gli intermediari hanno continuato ad applicare in modo uniforme e seriale il "vecchio" schema ABI del 2003, ignorando tanto l'accertamento del cartello ad opera di Banca d'Italia quanto il "nuovo" schema fideiussorio redatto dall'ABI, e tanto è avvenuto certamente dall'anno 2005 sino all'anno 2009, senza soluzione di continuità.**

Non solo.

Tale protrazione del comportamento anticoncorrenziale, interessa ed ha interessato anche le fideiussioni c.d. specifiche, ovvero rilasciate a garanzia di un particolare ed individuato (appunto, specifico) rapporto bancario, a dimostrazione della pervasività della protrazione del cartello e dell'assoluto sprezzo, da parte degli intermediari, dell'accertamento antitrust effettuato dall'Autorità garante dell'epoca.

A dimostrazione di quanto appena dedotto, si rimettono cinque file, contenenti n. **120 fideiussioni omnibus** (all. 5-7) e n. **100 fideiussioni specifiche** (all. 8 e 9) ripropo-nenti lo schema ABI vietato del 2003, contratte **negli anni 2005-2019** senza soluzione di continuità: detti documenti dimostrano che, nonostante la diversità del territorio di conclusione, del contratto garantito (mutui, finanziamenti, esposizioni su c/c, ecc..), dell'entità delle somme oggetto di garanzia (da poche migliaia a svariati milioni di euro) nonché della dimensione della banca stessa, che **la maggioranza degli Istituti di credito ha continuato il costante, ininterrotto ed uniforme comportamento standardizzato avente ad oggetto l'utilizzo delle fideiussioni omnibus e specifiche conformi allo schema ABI del 2003, senza soluzione di continuità, anche dopo il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 e l'emanazione del nuovo modulo fideiussorio elaborato dall'ABI.**

Soprattutto, dimostrano con evidenza che la libertà contrattuale dei fideiussori è stata oggetto di continuata forte compromissione in ragione del cartello che, in barba alle previe censure, è stato con insolenza perpetrato dagli intermediari anche dopo l'anno 2005.

La situazione è, se possibile, ancor peggiore per i sottoscrittori delle fideiussioni specifiche ricalcanti il vietato schema ABI del 2003, poiché diversi Giudici non ritengono ad esse applicabile (ai fini della nullità e decadenza ex art. 1957 c.c.) la prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005, oppure non sufficiente la produzione in giudizio dei su menzionati contratti fideiussori al fine della prova della serialità e, quindi, della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale: ad esempio, per il Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, sentenza del 18 maggio del 2022, Pres. Rel. Nicola Graziano, in tema di fideiussione specifiche ritraenti lo schema ABI 2003 (con le famigerate tre clausole sopra ricordate), *“Gli odierni attori, quindi, avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbero dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti”*.

Tanto premesso, lo scrivente

atteso che

- quanto sopra denunciato, corroborato da analitica documentazione, appare, a sommosso avviso di chi scrive, assistito da serietà, verosimiglianza e fondatezza, in modalità idonea, in conclusione, ad attivare i poteri d'indagine di Vostra istituzionale spettanza;

www.studiolegalenardone.it

- la posizione di svantaggio e debolezza nel mercato rivestita dai sottoscrittori di fideiussioni *omnibus* e specifiche (per lo più soggetti privati) ritraenti lo schema ABI 2003 già censurato nel 2005 dall'Autorità garante, richiede un accertamento circa la protrazione del denunziato cartello ad opera della lobby bancaria, quanto meno dall'anno 2005 all'anno 2019;
- il denunziato perdurante cartello post 2005 è vieppiù odioso ed ingiusto, in considerazione dello sprezzo mostrato dal ceto nel continuare "ad applicare dolosamente" il censurato schema ABI del 2003 sino (per quanto qui dimostrato) all'anno 2019 (ma probabilmente anche oltre);
- tale accertamento si profila urgentissimo, atteso che, in ragione della attuale crisi economica dovuta ai nefasti effetti sinergici di pandemia e guerra, v'è una crescita esponenziale delle inadempienze dei debitori principali (società, imprese individuali, consumatori) e, parallelamente, un'aggressione di massa del ceto bancario verso tutti quei fideiussori che, negli ultimi lustri, hanno sottoscritto (anche dopo il 2005), loro malgrado, la scheda contrattuale predisposta dagli intermediari contenente lo schema ABI del 2003;
- infine, ma non per ultimo, il chiesto accertamento viene "consigliato" anche dalla stessa Magistratura, la quale, diversamente, pure nella verosimiglianza delle eccezioni portate, spesso rigetta le domande dei fideiussori proprio per la mancata dimostrazione della serietà e diffusione del comportamento anticoncorrenziale; *probatio diabolica*, come ben si può intuire, difficilissima se non impossibile per i fideiussori da portare in giudizio,

CHIEDE

a codesta Spett.le Autorità Garante, per quanto sopra denunziato, di attivarsi per quanto di propria competenza.

Chiede, altresì, di ricevere la nota di protocollo della registrazione della presente istanza e di essere informato sull'esito della medesima.

Elegge il proprio domicilio preso l'intestazione dello studio di cui in epigrafe e, comunque, presso la pec avvdarionardone@cnfpec.it per mezzo della quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazione/notificazioni.

Distinti saluti

Avv. Dario Nardone

Firmato digitalmente da

DARIO NARDONE

CN = NARDONE DARIO
 I = Avvocato
 SerialNumber =
 TITIT-NRD DRA69S03H5010
 e-mail = info@studiolegalenardone.it
 C = IT